



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato che, ai sensi dell'art. 490, comma 1, c.p.c., quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";

rilevato che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, decreto legge n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132/2015, la suddetta disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c.;

rilevato che, in data 20 gennaio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati con il quale sono state adottate le specifiche tecniche del portale delle vendite pubbliche;

rilevato, pertanto, che gli avvisi di vendita predisposti a decorrere dal 20 febbraio 2018 dovranno essere inseriti sul predetto portale;

considerato, dunque, che occorre apportare una modifica all'ordinanza di delega;

letti gli artt. 487, 490 e 570 c.p.c.;

DISPONE

1. l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato sul portale delle vendite pubbliche a cura della società "Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.", quale soggetto legittimato agli adempimenti pubblicitari, almeno quarantacinque giorni prima delle termine per la presentazione delle offerte;
2. a tal fine, "Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a." dovrà essere censita sul registro di cancelleria, come ausiliario per lo svolgimento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, con incarico di delegato agli adempimenti propedeutici alla vendita sul Siecic Esecuzioni;
3. sarà obbligo del professionista delegato provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche ex art. 18 *bis* del

D.P.R. n. 115/2002, da effettuarsi sul portale dei servizi telematici <https://pst.giustizia.it>, previo versamento delle somme da parte del creditore procedente;

4. il pagamento del contributo di pubblicazione non sarà dovuto solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, per cui il delegato sarà tenuto a fornire alla società il relativo provvedimento autorizzativo;

5. gli adempimenti pubblicitari saranno richiesti a cura del professionista delegato ad "Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.", fornendo alla società l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita e la ricevuta in formato xml.p7m attestante l'avvenuto pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (od in alternativa il provvedimento di autorizzazione al gratuito patrocinio), almeno settanta giorni prima del termine di presentazione delle offerte;

6. dell'avviso e della relazione dell'esperto sarà data diffusione, a cura del professionista delegato, sul sito internet www.astegiudiziarie.it, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

7. restano ferme tutte le altre modalità pubblicitarie previste nell'ordinanza di delega.

Si comunichi al delegato.

Vallo della Lucania, lì 15 febbraio 2018

Dott.ssa Michela Eligato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Vallo, 22 FEB 2018

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it